

BGer 2C_389/2025 vom 20. Januar 2026

Bundesgericht, 2026-01-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_389_2025

FR: TF 2C_389/2025 du 20 janvier 2026

IT: TF 2C_389/2025 del 20 gennaio 2026

Erwägungen

E. 9.1

Da quel che precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere parzialmente accolto. In queste condizioni non occorre (più) pronunciarsi sulla censura formulata dai ricorrenti 3 e 4 riguardo all'asserita violazione dell' art. 8 CEDU nei loro confronti.

La sentenza cantonale, in quanto rifiuta di rinnovare i permessi di dimora UE/AELS di tutti i ricorrenti è annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione affinché prolunghi i permessi dimora UE/AELS dei ricorrenti 3 e 4 (art. 107 cpv. 2 LTF). Essa è invece rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per complemento d'istruttoria riguardo all'eventuale proroga dei permessi di dimora UE/AELS dei ricorrenti 1 e 2. Per il resto la sentenza impugnata, in quanto rifiuta di accordare dei permessi di domicilio UE/AELS a tutti i ricorrenti, è confermata.

E. 9.2

Le spese giudiziarie sono poste in parti uguali e in solido a carico dei ricorrenti, in misura corrispondente alla loro parziale soccombenza (art. 66 cpv. 1 5 LTF). Benché parzialmente soccombente, lo Stato del Cantone Ticino, intervenuto nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso verserà invece ai ricorrenti, creditori solidali, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 9.3

Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.